

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 febbraio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. (25G00023) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2025.

Conferimento, alla città di Gibellina, del titolo «Capitale italiana dell'arte contemporanea», per l'anno 2026. (25A01167) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 13 novembre 2024.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (25A01169)..... Pag. 5

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 febbraio 2025.

Estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate. (25A01193) ... Pag. 9


Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tirrena Compositi - società cooperativa in liquidazione», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (25A01170) Pag. 10

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Raffaello - società cooperativa in liquidazione», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore. (25A01171)..... Pag. 11



DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola La Terra Silvestro Fiore», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. (25A01172)..... Pag. 12

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 30 gennaio 2025.

Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 2025 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Approvazione del Piano delle performance 2025, delle linee guida 2025 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2025. (Disposizione n. 5). (25A01194)..... Pag. 13

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 28 novembre 2024.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024. (25A01168)..... Pag. 20

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura». (25A01255) ... Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ofloxacin, «Floxigen». (25A01178)..... Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio selenito pentaidrato, «Selesyn». (25A01179) Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duofilm» (25A01180) Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» (25A01181) Pag. 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticagrelor Aristo». (25A01182) Pag. 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Aristo Pharma». (25A01183) ... Pag. 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phardol» (25A01184) Pag. 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Sildenafil EG Stada», cod. MCA/2022/132. (25A01195) Pag. 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Pharmeg». (25A01196)..... Pag. 45

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Bunshi», cod. MCA/2022/2984. (25A01197) ... Pag. 45

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (25A01257)..... Pag. 46

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA, concernente la delega dei servizi statuari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. (25A01173)..... Pag. 46


Approvazione dell'accordo di delega all'organismo riconosciuto DNV AS dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali. (25A01174)..... Pag. 46

Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto DNV AS, concernente la delega dei servizi statuari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. (25A01175)..... Pag. 47



Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group Ltd, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. (25A01176)..... Pag. 47

Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a., concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. (25A01177)..... Pag. 47





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIULI, *Ministro della cultura*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201

All'articolo 1:
al comma 1:

alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile»;

dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio

della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona»;

alla lettera *d*), le parole: «, interesse storico-artistico e di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità»;

dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo»;

e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo»;

e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»;

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*)» e dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n. 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico dirigenziale di livello generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».


All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di propria competenza,»;

al comma 2, lettera *a*), la parola: «africane» è sostituita dalla seguente: «africani»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «e da due» sono sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano Mattei» sono sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei».



All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di età» sono inserite le seguenti: «, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità»;

al secondo periodo, le parole: «alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «legge 17 ottobre 1996, n. 534, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1, comma 40»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «del presente articolo, pari» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a» e dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» è inserita la seguente: «e»;

al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

al comma 4, dopo le parole: «di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta»;

al comma 5, le parole: «a cultura, spettacolo e settore audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo»;

al comma 6, le parole: «del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»;

al comma 7, le parole: «dall'applicazione del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le parole: «800 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «e all'Istituto italiano di numismatica» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento»;

alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «700.000»;

alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «300.000»;

alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «400.000»;

alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «200.000»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»;

al comma 2, secondo periodo: le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 357-sexies:

al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al secondo periodo, le parole: «n. 208, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le parole: «n. 232, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 232, all'articolo 1», le parole: «n. 145, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145, all'articolo 1», le parole: «n. 160, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160, e all'articolo 1», le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge», le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «e non oltre» sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la parola: «S.p.A.» è sostituita dalla seguente: «S.p.a.»;

al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative».

All'articolo 8:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».



All'articolo 10:

al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «museo» è sostituita dalla seguente: «Museo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 898, le parole: "31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale";

b) al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "all'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla ripartizione".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera *a*), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 11:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa" sono sostituite dalle seguenti: ". Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2183):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro della cultura Alessandro Giuli, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani (Governo MELONI-I), in data 28 dicembre 2024.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 28 dicembre 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8, il 22, il 23, il 29, il 30 e il 31 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 3, il 4, il 5 febbraio 2025 ed approvato il 6 febbraio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1374):

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede referente il 6 febbraio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari esteri, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, l'11, il 12 e il 13 febbraio 2025.

Esaminato in Aula il 18 febbraio 2025 ed approvato definitivamente il 19 febbraio 2025.


AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

25G00023



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2025.

Conferimento, alla città di Gibellina, del titolo «Capitale italiana dell'arte contemporanea», per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2025

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», il quale prevede che «Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana dell'arte contemporanea” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata [...]»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 21 marzo 2024, n. 117, recante «Procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana dell'arte contemporanea”»;

Visto il decreto del direttore generale creatività contemporanea 15 aprile 2024, n. 77, recante «Bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana dell'arte contemporanea” per l'anno 2026»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 18 settembre 2024, n. 277, recante «Nomina della giuria per la selezione della città “Capitale italiana dell'arte contemporanea” per l'anno 2026»;

Visti i verbali della giuria, nominata con il citato decreto ministeriale n. 277 del 2024 e, in particolare, il verbale del 29 ottobre 2024 con il quale la giuria, a conclusione dei lavori, ha individuato, all'unanimità, la candidatura della città di Gibellina «[...] anche per il significativo valore rappresentativo di una realtà artistica divenuta simbolo di rinascita attraverso l'arte» valutando «positivamente l'ampia convergenza del territorio e dei comuni limitrofi alla proposta di Gibellina, elemento che denota una partecipazione attiva da parte della comunità locale» nonché «la valorizzazione e la riqualificazione delle aree coinvolte, in cui storicamente sono già presenti spazi destinati all'arte contemporanea, oltre alle ricadute artistiche e culturali sul territorio» e «lo sforzo fatto dal comune nella costruzione di ampie reti territoriali»;

Preso atto che in data 30 ottobre 2024 è stata redatta la «relazione motivata» al Ministro della cultura nella quale sono stati enucleati i motivi della scelta: «la prima Capitale italiana dell'arte contemporanea con la sua candidatura offre al nostro Paese un progetto organico e solido, consegnando all'Italia di oggi un esemplare modello di intervento culturale, fondato su valori e azioni che riconoscono all'arte una funzione sociale e alla cultura lo statuto di bene comune. Per la sua capacità progettuale nel riattivare il suo straordinario patrimonio di opere, coniugando nel presente memoria e futuro, conservazione e valorizzazione, attenzione al locale e ambizione internazionale; per la sua capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni e della cittadinanza tutta, interpellando il territorio più ampio sulla base di una comune consapevolezza civica, stringendo alleanze con istituzioni pubbliche e private, nazionali e transnazionali; per il fatto di essere città pioniera di ciò che oggi definiamo rigenerazione urbana, e per la capacità di essere insieme una città-opera e una città da abitare: per il suo progetto, con il quale la città diventerà un grande laboratorio dove le pratiche e le energie dell'arte contemporanea saranno chiamate a condividere pensieri e soluzioni sui temi dello spazio pubblico, della comunità, della sostenibilità e del capiente concetto di eredità»;

Vista la nota prot. n. 31484 del 23 dicembre 2024, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione della città di Gibellina quale «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2026, in esito alla procedura di selezione di cui al citato decreto direttoriale del 15 aprile 2024, n. 77;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» alla città di Gibellina (TP) per l'anno 2026;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2026 è conferito alla città di Gibellina (TP).

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 363

25A01167



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 novembre 2024.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;



Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonché definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo art. 20-sexies;

Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 11/2023 del 20 ottobre 2023 recante le modalità attuative, organizzative e procedurali per il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto ministeriale n. 0594120 del 25 ottobre 2023 recante «Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli».

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attività economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto il regime di aiuto SA.114194 (2024/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 7073 final del 9 ottobre 2024, recante i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Sentite le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in conformità alle sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.1 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) (di seguito solo «Orientamenti»).


3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi alluvionali;

b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa; prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino, ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012;

d) «danno periziato»: la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito



edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.

Art. 2.

Interventi finanziabili

Gli aiuti di cui al presente decreto sono relativi ai seguenti interventi finanziabili:

a) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato o il ripristino di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti;

b) la delocalizzazione delle imprese di produzione primaria, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile, conformemente alla sezione 1.1.1.1. punto (152), lettera *d)* e punto (153), lettera *f)*, degli Orientamenti;

c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali o franosi, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (336) degli Orientamenti;

d) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o il risarcimento del danno derivante dalla perdita di beni mobili strumentali distrutti: i danni devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento calamitoso, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (334) degli Orientamenti;

e) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto dei beni mobili strumentali all'attività di impresa, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente

onerosa, ai fini del ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformità alla sezione 1.1.1.1. punto (152) lettera *d)* e punto (153), lettera *f)*, degli Orientamenti;

f) esclusivamente per le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria: l'acquisto di animali per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento calamitoso, in conformità alla sezione 1.1.1.1. punto (156) lettera *a)* degli Orientamenti;

g) il ristoro dei danni subiti da scorte vive e morte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti, punto (332) lettera *a)* e punto (334);

h) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti punto (332) lettera *b)* e punto (335);

i) altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento calamitoso dell'alluvione, frana e inondazione, in conformità alla sezione 1.2.1.1. punto (336) degli Orientamenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;


la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l'intervento è finalizzato;

il ripristino di reti di protezione e/o teli anti-pioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;

il ripristino dei terreni danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;

la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale;

gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilità, la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilità aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi *standard* per ettaro e/o per metro-quadro,



come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato fino a 1,5 volte, verrà riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli;

ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attività economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata;

Dall'importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento calamitoso, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

Art. 3.

Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *c) d)*, *g)*, *h)*, *i)* i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati a scelta da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (339) degli Orientamenti. L'importo degli aiuti sarà ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere *a)*, *c) d)*, *g)*, *h)*, *i)*, i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni alla sezione 1.2.1.1 punto (332) degli Orientamenti.

3. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *h)*, la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (335) degli Orientamenti. È possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua, come previsto al punto (338) degli Orientamenti.

4. Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere *b)*, *e)* e *f)*, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (153) lettera *f)* degli Orientamenti e l'intensità massima dell'aiuto non supera il 100 per cento. Non possono essere concessi gli aiuti previsti al punto (154) degli Orientamenti, salvo quelli ammessi dal punto (156) lettera *a)*, ovvero l'acquisto di animali effettuato per ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato dall'evento calamitoso del presente decreto. In caso di concessione di aiuti a grandi imprese, ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(36) degli Orientamenti, sono previste le condizioni aggiuntive riguardanti la proporzionalità dell'aiuto in conformità ai punti (98), (99) e (100), degli Orientamenti.

5. Il danno è calcolato a livello di singolo beneficiario e l'aiuto gli viene versato direttamente, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punti (327 e 333) degli Orientamenti;

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, *g)*, *h)*, *i)* del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* e *f)* tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria colpite dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

3. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, lettere *b)*, *e)* e *f)*, sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità ai punti 50 e 51 degli Orientamenti comprese le condizioni aggiuntive di cui ai punti 52 e 53 in caso i beneficiari siano grandi imprese. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nel punto 33(63) degli Orientamenti e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.


Art. 5.

Cumulabilità dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, gli aiuti *de minimis*, e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili e/o con indennizzi assicurativi in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabile in forza dell'art. 3 del presente decreto;

3. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, lettere *b)*, *e)* e *f)* del



presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *i)*, del presente decreto.

4. Al fine di evitare sovracompensazioni gli aiuti di cui al presente decreto, destinati al ristoro delle medesime perdite di reddito, nella quantificazione dei rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto degli importi già riconosciuti ai sensi dell'articolo del decreto ministeriale n. 0594120 del 25 ottobre 2023 recante «Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli.»

5. Al fine di evitare sovracompensazioni, tutte le concessioni inerenti o riconducibili al presente decreto e relative agli aiuti concessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle camere di commercio, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, pure se già registrate nei registri nazionali, dovranno essere censite in una specifica sezione del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe delle aziende agricole e forestali.

Art. 6.

Trasparenza

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti: *i)* il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; *ii)* il nome dell'autorità che concede gli aiuti; *iii)* il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Le imprese potranno beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea;

4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 178

25A01169

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2025.

Estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha modificato la disciplina della tassa automobilistica e ha disposto che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essere proprietari dei veicoli dal pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della tassa automobilistica regionale;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Sardegna, e in particolare, l'art. 8, primo comma, lettera *m)*, il quale statuisce che le entrate della regione sono costituite dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione del Friuli-Venezia Giulia, dalla quale non risultano attribuite quote di compartecipazione delle entrate della tassa automobilistica alla regione medesima;



Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 concernente la determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), è disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalità di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, siano applicabili anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale, da effettuare a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni.

Decreta:

Art. 1.

Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, alla tassa automobilistica erariale

1. Per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A01193

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tirrena Compositi - società cooperativa in liquidazione», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tirrena compositi - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 63.170,00, si riscontra una massa debitoria di euro 253.817,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -190.647,00, fattori questi che non depongono a favore della conclusione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità retributive e dalla presenza di debiti previdenziali;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,



dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c*) ed *e*), e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g*), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tirrena compositi - società cooperativa in liquidazione», con sede in Terracina (LT) (codice fiscale 02905080590), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Adriani, nata a Roma il 7 gennaio 1977 (codice fiscale DRNSRA77A47H501G), ivi domiciliata in via delle Gondole n. 149.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01170

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Raffaello - società cooperativa in liquidazione», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 14 luglio 2023, n. 77/2023 del Tribunale di Ancona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Raffaello - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c*) ed *e*) e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g*) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella



seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa edilizia Raffaello - società cooperativa in liquidazione», con sede in Chiaravalle (AN) (codice fiscale 02077950422), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Paci, nato a Fano (PU) il 12 luglio 1981 (codice fiscale PCAPLG81L12D488W), ivi domiciliato in via G. Gabrielli n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01171

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola La Terra Silvestro Fiore», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 9 febbraio 2022 n. 2/2022 del Tribunale di Foggia, depositata in data 18 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa agricola La Terra Silvestro Fiore»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera c) ed e) e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera g) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera f) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa agricola La Terra Silvestro Fiore», con sede in Foggia (FG) (codice fiscale 94006640711), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Gregorio Massimo Marciello,



nato a Foggia (FG) il 30 giugno 1972 (codice fiscale MR-CMGR72H30D643X), ivi domiciliato in Viale XXIV Maggio n. 43.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01172

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 30 gennaio 2025.

Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 2025 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Approvazione del Piano delle performance 2025, delle linee guida 2025 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2025. (Disposizione n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla misura M1C3 - investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il

quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, risultano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti finalizzati ad assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e, in particolare:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

b) coordinare la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui alla lettera a), nonché, avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;


c) informare la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera a);

d) assegnare nei casi di cui alla lettera c), nonché qualora sia messo a rischio – anche in via prospettica – il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ai soggetti responsabili;

e) sentita la cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

Il Commissario straordinario, altresì, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del su richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, partecipa alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione;

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” di cui alla misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge



30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

La delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, misura M1C3 – 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation* EU per grandi eventi turistici»;

Il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13, rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 di approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, c.d. «Progetto accoglienza»;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, all'art. 1, comma 488, ha autorizzato «la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'an-

no 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. [...]» per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento giubilare, anche con riferimento alle relative risorse umane, disponendo l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati approvati:

il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini – Giubileo 2025 – spesa corrente» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale nonché, al comma 499, la spesa volta al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica;

Richiamati:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Richiamate, altresì:

la convenzione di avalimento, di cui al prot. n. RM/2023/45, sottoscritta in data 20 gennaio 2023, tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città



metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo;

la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023, il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con la su richiamata convenzione, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 2 del 17 gennaio 2025, recante «Modifiche organizzativo-funzionali della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

Richiamate;

la disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 492 in data 19 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 dell'ufficio di supporto al Commissario, aggiornato con disposizione commissariale n. 3 del 29 gennaio 2025;

la disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 755 in data 15 marzo 2024, con cui è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura commissariale impegnato nell'attuazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

la disposizione commissariale n. 13 del 15 maggio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 1641 in data 7 giugno 2024, recante «Definizione e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2024 del personale dirigenziale e non dirigenziale in av-

valimento all'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Approvazione del Piano delle *performance* 2024 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2024»;

la disposizione commissariale n. 48 del 25 novembre 2024, recante «Definizione e approvazione degli obiettivi gestionali per l'annualità 2024 del personale dirigenziale in avvalimento a seguito dell'adeguamento organizzativo-funzionale alla struttura commissariale, ex disposizione n. 44/2024»;

Richiamate, altresì:

la disposizione n. 31 del 5 dicembre 2023 con la quale il Commissario straordinario ha formalizzato la costituzione di gruppi di lavoro tematici per le attività connesse all'organizzazione dell'accoglienza dei pellegrini e dei turisti per il Giubileo 2025;

la disposizione commissariale n. 51 del 16 dicembre 2024, la dott.ssa Stefania Ruffo è stata nominata coordinatore del gruppo di lavoro n. 8 «Turismo e cultura».

Dato atto, altresì, che:

con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 è stato costituito l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse;

con nota prot. n. RM/395 del 17 gennaio 2025 è stata data avvio alla pianificazione esecutiva 2025-2026 dell'ufficio di supporto al Commissario;

Visti:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 5, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;


il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche»;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Roma Capitale 2024-2026, sottoscritto in data 30 dicembre 2024;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale 2023-2025 sottoscritto in data 1° dicembre 2023;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Città metropolitana di Roma Capitale 2023 (solo economico), sottoscritto in data 12 dicembre 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018;



il contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 24 luglio 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio Economico 2002-2005 e, in particolare, l'art. 85 disciplinante l'indennità di Presidenza;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

il contratto collettivo nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al triennio 2016-2018 e, in particolare, l'art. 71, recante «Incrementi dell'indennità di Presidenza»;

il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 di cui al Titolo III «Indennità di specificità organizzativa»;

Viste, altresì:

la deliberazione di Giunta capitolina n. 544 del 23 dicembre 2024, recante «Modifiche/integrazioni alla deliberazione di Giunta capitolina n. 415 del 14 dicembre 2023 «Nuova disciplina del ciclo di gestione della *performance* di Roma Capitale»;

la deliberazione di Giunta capitolina n. 285 del 31 luglio 2023, recante «Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione»;

Dato atto, altresì, che

l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto – per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con più di cinquanta dipendenti – l'adozione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione, quale documento avente durata triennale da aggiornare annualmente, documento nel quale è ricompreso anche il Piano delle *performance*;

il Piano nazionale anticorruzione 2022, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito «ANAC») con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nella sezione dedicata ai «Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali», nel chiarire la riconducibilità dei commissari straordinari nell'alveo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 165/2001 dalla quale «dovrebbe discendere l'adozione da parte degli stessi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021», rileva come vada, tuttavia, «considerato, in primo luogo, che di regola con riferimento alle strutture commissariali non è ravvisabile l'esigenza di adottare un documento di programmazione integrata (sotto i profili di anticorruzione/trasparenza, *performance* e organizzazione e capitale umano) in quanto non risultano applicabili ai commissari le discipline sui piani che confluiscono nel PIAO (come ad esempio il Piano della *performance* e il piano triennale dei fabbisogni di personale)» e che «occorre tener conto della specificità dei poteri esercitati dai commissari straordinari e della tempistica loro imposta per

la conclusione delle opere», circostanza questa che ha indotto la su citata Autorità «a ritenere quindi che, in una logica di semplificazione degli adempimenti, le gestioni commissariali adottino il PTPCT e non il PIAO»;

il Piano nazionale anticorruzione 2017, approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, aveva già fornito specifici approfondimenti concernenti la disciplina anticorruzione delle attività e delle funzioni dei commissari straordinari nominati dal Governo;

Atteso che relativamente al triennio 2025-2027, Roma Capitale:

con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 187 del 20 dicembre 2024, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, nonché il Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 che, partendo dalle linee programmatiche del sindaco di Roma Capitale 2021–2026, individua gli obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi, rispetto ai quali viene posta in essere la pianificazione esecutiva dell'ente;

con deliberazione di Giunta capitolina n. 77 del 21 marzo 2024, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in corso di aggiornamento;

nell'ambito del DUP 2025-2027, tra gli obiettivi strategici, rientrano quelli correlati al Giubileo 2025, volti alla riqualificazione e all'efficientamento della città, ivi compreso nonché al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come acceleratore dei grandi progetti della città declinati in obiettivi operativi funzionali all'attuazione dei correlati progetti ed interventi;

il direttore generale di Roma Capitale, con circolare prot. n. DG/424 del 16 gennaio 2025 ha dato avvio alla pianificazione esecutiva 2025-2027 dell'ente, definendo le linee guida 2025 per la corretta declinazione e misurazione degli obiettivi gestionali, nonché le schede di pianificazione degli obiettivi trasversali;

Atteso, altresì, che relativamente al triennio 2025-2027, Città metropolitana di Roma Capitale:

con deliberazione del consiglio metropolitano n. 82 del 16 dicembre 2024 ha approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento, il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori 2025 nonché il programma triennale degli acquisti dei servizi e forniture 2025-2027»;

relativamente al triennio 2024-2026, la Regione Toscana, con delibera di giunta n. 80 del 31 gennaio 2024, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del 2024 in corso di aggiornamento;

Ritenuto stante la peculiarità della struttura commissariale e la vigenza delle convenzioni di avvalimento tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale e tra il Commissario straordinario e la Regione Toscana, richiamate nelle premesse, in continuità con quanto definito nell'annualità 2024, di procedere, comunque, alla redazione del piano delle *performance* 2025 dell'ufficio di supporto al Commissario, in coerenza con gli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione adottati dai citati enti, cui si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel predetto piano e nelle linee guida 2025, nei limiti di compatibilità con la stessa;



Considerato che il Commissario straordinario deve assicurare:

gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla misura MIC3 - investimento 4.3 del PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, come puntualmente definiti con i su richiamati decreti del Presidente della Repubblica, decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché decreto del Ministro del turismo;

la gestione dei rifiuti a Roma, esercitando, ex art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che:

con la predetta disposizione commissariale n. 6/2024, come integrata dalla successiva disposizione commissariale n. 13/2024, è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura commissariale impegnato nell'attuazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

la Ragioneria generale di Roma Capitale ha stanziato sul bilancio 2023-2025 i suddetti fondi, su capitoli di spesa vincolati, a seguito di apposite richieste di variazione al bilancio 2023-2025 trasmesse dall'ufficio di raccordo;

il personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è quello risultante dagli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 2/2025, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento;

Atteso, altresì, che:

il Piano delle *performance* 2025, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), in linea ed in continuità con il precedente, conferma le 4 aree strategiche (Giubileo 2025/accoglienza, *Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici (PNRR - misura MIC3 - 4.3), rifiuti, azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, correlate alle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario;

gli obiettivi gestionali e trasversali dell'ufficio di supporto al Commissario, in coerenza con le succitate aree strategiche, sono stati definiti dal commissario straordinario, di concerto con i direttori delle aree a supporto diretto del medesimo e con i coordinatori funzionali delle tre direzioni della struttura commissariale, per quanto di rispettiva competenza, e sentiti i dirigenti interessati;

relativamente all'annualità 2025, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-

zioni, di cui alla disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024 e n. 13 del 15 maggio 2024, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023:

la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi gestionali assegnati dal Commissario straordinario, correlati alle funzioni e compiti allo stesso attribuiti, e condivisi con i dirigenti interessati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (allegato 3), debitamente approvate e sottoscritte dai medesimi ed elaborate in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto di cui alle linee guida 2025 (Allegato 2);

la valutazione della *performance* individuale del personale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti di riferimento, in coerenza con i propri obiettivi e con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto di cui alle linee guida 2025 (Allegato 2);

la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale è effettuata sulla base degli obiettivi trasversali relativi alla formazione del personale in avvalimento in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e *privacy*, nonché alla promozione della trasparenza assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati (allegato 4), in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del suddetto personale, di cui alle linee guida 2025 (allegato 2);

per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, e agli articoli 7, 8 e 9 del CCNI 23 dicembre 2023, relativi al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese è effettuata mediante le modalità e gli indicatori contenuti nelle linee guida 2025 (Allegato 2) ed è liquidata mensilmente con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario.


Ritenuto, quindi:

di provvedere, sentiti i coordinatori funzionali/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario ed i dirigenti interessati, all'approvazione:

del Piano delle *performance* 2025 dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (allegato 1);

del sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'ufficio di supporto al Commissario di cui alle linee guida 2025 e agli indicatori ivi contenuti (allegato 2);

degli obiettivi gestionali 2025 per il personale dirigenziale di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (allegato 3);



degli obiettivi trasversali 2025 per il personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario, di cui alle schede di programmazione della *performance* organizzativa (allegato 4);

dei modelli di schede di programmazione e scheda obiettivi/valutazione del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento presso l'ufficio di supporto al Commissario (allegato 5a e allegato 5b);

delle schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'ufficio di supporto al Commissario (allegato 6a, allegato 6b, allegati 6c1 e 6c2);

di demandare ai dirigenti l'approvazione degli obiettivi 2025 del rispettivo personale in avvalimento incaricato di elevata qualificazione, in coerenza con i propri obiettivi e con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale di cui alle linee guida 2025 (allegato 2), ai fini della valutazione della *performance* individuale;

Dato atto che la succitata disposizione commissariale n. 6/2024, come modificata ed integrata con la disposizione commissariale n. 13/2024, fa salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio già erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della *performance*»;

Dato atto, altresì, che in ossequio al dettato di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale dirigenziale è attestata dal Commissario straordinario, in linea con quanto stabilito con le disposizioni commissariali n. 6/2024 e n. 13/2024, sulla base delle schede di programmazione definite in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle linee guida e agli indicatori ivi indicati (allegato 2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (allegato 6a);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, sulla base delle schede di programmazione, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle linee guida e agli indicatori ivi indicati (allegato 2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (allegato 6b);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale non incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (allegato 6c1 e 6c2);

la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese dal personale non dirigente, ai fini della corresponsione delle indennità di cui all'art. 85 del CCNL della PCM 2002–2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016–2018, nonché agli articoli 7, 8 e 9 del su richiamato CCNI 23 dicembre 2023, è effettuata con le modalità e mediante gli indicatori contenuti nelle linee guida 2025 (allegato 2) ed è liquidata mensilmente con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario;

Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]».

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Dato atto dell'esigenza di assicurare con tempestività l'approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2025 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario, di cui alle linee guida (allegato 2) e del Piano delle *performance* (allegato 1) ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e n. 13/2024;

Rilevato che il Commissario straordinario svolge funzioni analoghe all'organismo indipendente di valutazione (OIV), a fronte dell'avvenuta abilitazione del relativo profilo come da comunicazione dell'ANAC del 13 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2465;

Dato atto che il Commissario straordinario, in qualità di organismo che svolge funzioni analoghe all'organismo indipendente di valutazione (OIV), esprime parere positivo in merito al sistema di misurazione e valutazione della *performance*, di cui alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto espresso in narrativa e nei considerata

Dispone

in ossequio al dettato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni quanto segue:

1. di approvare il Piano delle *performance* 2025 dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo



per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle linee guida 2025 (allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le schede di programmazione degli obiettivi gestionali del personale dirigente e quelli trasversali, relativi all'annualità 2025, di cui, rispettivamente, all'allegato 3 e all'allegato 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare i modelli di scheda di programmazione (allegato 5a) e di scheda obiettivi/valutazione del personale incaricato di elevata qualificazione (allegato 5b) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare le schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui agli allegati 6a, 6b, 6c1 e 6c2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. che, relativamente all'annualità 2025, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e n. 13/2024, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

7a. la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale è attestata dal Commissario straordinario in relazione agli obiettivi gestionali assegnati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (allegato 3), definite in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle Linee Guida 2025 e agli indicatori ivi indicati (allegato 2);

7b. la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, sulla base delle schede di programmazione, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle linee guida e agli indicatori ivi indicati (allegato 2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (allegato 6b);

7c. la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale è effettuata sulla base degli obiettivi trasversali, relativi alla formazione del personale in avvalimento in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e *privacy* nonché alla promozione della trasparenza, di cui all'allegato 4, assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati in coerenza con quanto riportato nelle linee guida 2025, di cui all'allegato 2;

7d. per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della PCM 2002–2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016–2018, e agli articoli 7, 8 e 9 del CCNI 23 dicembre 2023, relativi al personale del comparto della PCM, la misurazione e valutazione delle prestazioni rese è effettuata con le modalità e sulla base degli indicatori di cui al più volte richiamato allegato 2 ed è liquidata mensilmente

con provvedimento del direttore del servizio trattamento economico accessorio del personale in avvalimento e monitoraggio della spesa della struttura commissariale, previa attestazione dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione/direttori delle aree a supporto diretto del Commissario.

7. è fatta salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza, sulla base del sistema di misurazione e valutazione dagli stessi adottato, al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla struttura commissariale, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 della su richiamata disposizione commissariale n. 2/2025, fatte salve, altresì, le eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento, secondo quanto già previsto nelle disposizioni commissariali n. 6/2024 e 13/2024;

8. di dichiarare la presente disposizione provvisoriamente efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

9. la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

10. la trasmissione della presente disposizione ai dirigenti dell'ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza al personale operante presso la struttura commissariale;

11. la trasmissione della presente disposizione alla Direzione generale, al Dipartimento organizzazione e risorse umane, alla Ragioniera generale, all'ufficio di scopo «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025», all'Ufficio centrale risorse umane della Città metropolitana di Roma Capitale, al Presidente della Regione Toscana e alla Direzione organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Regione Toscana per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

12. la pubblicazione della presente disposizione nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente» del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario, in conformità alla vigente normativa.

Roma, 30 gennaio 2025


*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg. n. 423*

AVVERTENZA:

*Gli allegati alla disposizione sono pubblicati sul sito istituzionale del
Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.*

25A01194



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 28 novembre 2024.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Tenuto conto che la prosecuzione della validità del piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, è stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nella seduta del 28 dicembre 2023;

Vista la Strategia nazionale per la parità di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «è strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l'*empowerment* femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'*housing* sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;


Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2 del citato decreto-legge che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succitato art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del 16 novembre 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per le annualità dal 2013 al 2021 di cui all'art. 5-bis, comma 1 del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2022 di cui all'art. 5-bis, comma 1 del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del 16 novembre 2023 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2023 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;



Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto l'art. 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

Visto, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Per il finanziamento del piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»;

Visto l'art. 1, comma 189 della legge n. 213/2023 che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che «All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ed, in particolare l'art. 1, comma 10-sexies, che prevede che «Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano, ferme restando le competenze della Regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.»;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;

Vista l'Intesa del 25 gennaio 2024 n. 15/CU24/06/CU11/C8 sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali con la quale «La Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa, con la richiesta di istituire in tempi brevi un tavolo tecnico di lavoro con le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei centri antiviolenza, alla luce delle criticità riscontrate in questi primi diciotto mesi di attuazione delle predette intese.»;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;



Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;

Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 nonché del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, n. 2803, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto;

Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni con le quali hanno trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 40.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Ritenuto di dover provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2, parte integrante del presente decreto, per

la somma di euro 15.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, di cui:

a) 6.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»;

b) 9.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarità regionale tese a promuovere l'*empowerment* delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR;

Ritenuto opportuno provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 3, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 5.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato art. 1, comma 189 della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto opportuno, altresì, provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 20.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere con il medesimo provvedimento all'assegnazione di ulteriori risorse pari alla somma di euro 200.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, volte a potenziare la rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano in attuazione del citato art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge n. 123 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023;

Acquisita in data 28 novembre 2024 l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;


Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per l'anno 2024, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal Capo I e dal Capo II dell'Intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della



legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni.

3. Con il presente decreto si provvede, altresì, a ripartire le risorse stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194 della citata legge n. 213/2023 volte alla realizzazione dei centri antiviolenza e alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio.

4. In attuazione dell'art. 1, comma 10-*sexies* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, si provvede, inoltre, ad assegnare alla Regione Campania un importo, quantificato in 200.000,00 euro, diretto al potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a ripartire tra le regioni l'importo di euro 40.000.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto-legge n. 93/2013, in base ai seguenti criteri:

a) euro 20.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) euro 20.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 7, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza

1. Le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico na-

zionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), e), f), g), h), i) e l)* del citato decreto-legge n. 93/2013, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. In particolare, per il 2024, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sarà destinato per i seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d) azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;

e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, le risorse del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a euro 9.000.000,00, saranno destinate per i seguenti interventi:


a) iniziative volte a sostenere l'*empowerment* femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne, in particolare nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, e delle donne a rischio;

b) azioni di informazione, comunicazione nonché di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi di *mentoring* e di *coaching* da realizzare nelle scuole, nelle università e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

c) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;

d) interventi per il sostegno abitativo.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 22 ottobre 2021, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.



Art. 4.

Criteria di riparto per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per la realizzazione di centri antiviolenza, secondo la tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Criteria di riparto per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024

1. In attuazione dell'art. 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a 20.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio, secondo la tabella 4, allegata al presente decreto.

Art. 6.

Assegnazione delle risorse alla Regione Campania in attuazione dell'art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, per il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano

1. In attuazione dell'art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono assegnate alla Regione Campania risorse pari a euro 200.000,00 al fine di promuovere il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel Comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione stessa. Tali risorse gravano sulle disponibilità del capitolo di spesa 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse, di cui al comma 1 alla Regione Campania sono le medesime di quelle previste all'art. 7 del presente decreto.

Art. 7.

Modalità di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decre-

to, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto:

- a) la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
- b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;
- c) il cronoprogramma delle attività;
- d) la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare;
- e) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8.


Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 93/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire e a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità, in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto.

4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 93/2013, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2025, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari



opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2022 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023. Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2025, un aggiornamento della citata relazione.

5. Entro il 30 novembre 2025, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Nella relazione di cui al comma 5 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 189 dell'art. 1 della citata legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi dei centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

7. Nella relazione di cui al comma 5 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 194 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi delle case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

8. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 93/2013, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2026, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.

9. Entro il 30 settembre 2026, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un aggiornamento della relazione di cui al comma 5 che precede.

10. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

11. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022 e successive modifiche, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

12. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo.

13. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

14. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

15. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 9 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.

Art. 9.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023).

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 10.

Revisione dell'Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine entro il 30 giugno 2025 le attività del tavolo tecnico, già in corso, in attuazione dell'Intesa del 25 gennaio 2024 n. 15/CU 24/06/CU11/C8 relativa alla «Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio», ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, citata in premessa.

Art. 11.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2024

Il Ministro: ROCCELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 266*




TABELLA 1

(Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2024	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTI VIOLENZA 20.000.000					CASE RIFUGIO 20.000.000					TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	percentuali regionali CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.269.860	2,20%	109.896	13	3,22%	482.673	592.570	109.896	6	1,21%	182.186	292.082	884.652 €
Basilicata	536.659	0,93%	46.444	2	0,50%	74.257	120.701	46.444	2	0,40%	60.729	107.172	227.873 €
Calabria	1.841.300	3,19%	159.350	13	3,22%	482.673	642.023	159.350	9	1,82%	273.279	432.629	1.074.652 €
Campania	5.592.175	9,68%	483.958	65	16,09%	2.413.366	2.897.324	483.958	28	5,67%	850.202	1.334.161	4.231.485 €
Emilia Romagna	4.426.929	7,66%	383.115	23	5,69%	853.960	1.237.076	383.115	56	11,34%	1.700.405	2.083.520	3.320.596 €
Friuli Venezia Giulia	1.192.191	2,06%	103.175	8	1,98%	297.030	400.204	103.175	30	6,07%	910.931	1.014.106	1.414.310 €
Lazio	5.707.112	9,88%	493.905	45	11,14%	1.670.792	2.164.697	493.905	18	3,64%	546.559	1.040.464	3.205.161 €
Liguria	1.502.624	2,60%	130.040	11	2,72%	408.416	538.456	130.040	10	2,02%	303.644	433.684	972.140 €
Lombardia	9.950.742	17,22%	861.157	55	13,61%	2.042.079	2.903.237	861.157	152	30,77%	4.615.385	5.476.542	8.379.779 €
Marche	1.480.839	2,56%	128.155	5	1,24%	185.644	313.798	128.155	8	1,62%	242.915	371.070	684.868 €
Molise	289.840	0,50%	25.083	4	0,99%	148.515	173.598	25.083	1	0,20%	30.364	55.448	229.046 €
Piemonte	4.240.736	7,34%	367.002	21	5,20%	779.703	1.146.705	367.002	13	2,63%	394.737	761.739	1.908.444 €
Puglia	3.900.852	6,75%	337.588	29	7,18%	1.076.733	1.414.320	337.588	19	3,85%	576.923	914.511	2.328.831 €
Sardegna	1.575.028	2,73%	136.306	12	2,97%	445.545	581.851	136.306	5	1,01%	151.822	288.128	869.979 €
Sicilia	4.802.016	8,31%	415.576	37	9,16%	1.373.762	1.789.339	415.576	64	12,96%	1.943.320	2.358.896	4.148.235 €
Toscana	3.651.152	6,32%	315.978	24	5,94%	891.089	1.207.067	315.978	28	5,67%	850.202	1.166.181	2.373.248 €
Umbria	854.137	1,48%	73.919	11	2,72%	408.416	482.335	73.919	8	1,62%	242.915	316.834	799.168 €
Valle d'Aosta	122.955	0,21%	10.641	1	0,25%	37.129	47.769	10.641	0	0,00%	0	10.641	58.410 €
Veneto	4.838.253	8,37%	418.712	25	6,19%	928.218	1.346.930	418.712	37	7,49%	1.123.482	1.542.194	2.889.124 €
TOTALI	57.775.400	100%	5.000.000 €	404	100%	15.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	494	100%	15.000.000 €	20.000.000 €	40.000.000,00 €



TABELLA 2

(Risorse per iniziative a titolarità regionale)


Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE
		Subtotale	Subtotale	
Abruzzo	2,49%	149.400 €	224.100 €	373.500 €
Basilicata	1,25%	75.000 €	112.500 €	187.500 €
Calabria	4,18%	250.800 €	376.200 €	627.000 €
Campania	10,15%	609.000 €	913.500 €	1.522.500 €
Emilia Romagna	7,20%	432.000 €	648.000 €	1.080.000 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	133.800 €	200.700 €	334.500 €
Lazio	8,75%	525.000 €	787.500 €	1.312.500 €
Liguria	3,07%	184.200 €	276.300 €	460.500 €
Lombardia	14,39%	863.400 €	1.295.100 €	2.158.500 €
Marche	2,69%	161.400 €	242.100 €	403.500 €
Molise	0,81%	48.600 €	72.900 €	121.500 €
Piemonte	7,30%	438.000 €	657.000 €	1.095.000 €
Puglia	7,10%	426.000 €	639.000 €	1.065.000 €
Sardegna	3,01%	180.600 €	270.900 €	451.500 €
Sicilia	9,35%	561.000 €	841.500 €	1.402.500 €
Toscana	6,67%	400.200 €	600.300 €	1.000.500 €
Umbria	1,67%	100.200 €	150.300 €	250.500 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400 €	26.100 €	43.500 €
Veneto	7,40%	444.000 €	666.000 €	1.110.000 €
Totale	100%	6.000.000 €	9.000.000 €	15.000.000 €



TABELLA 3

(Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023)


Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 5 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375 €	12.980 €	106.355 €
Basilicata	1,25%	46.875 €	5.897 €	52.772 €
Calabria	4,18%	156.750 €	17.555 €	174.305 €
Campania	10,15%	380.625 €	48.717 €	429.342 €
Emilia Romagna	7,20%	270.000 €	126.231 €	396.231 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	83.625 €	28.491 €	112.116 €
Lazio	8,75%	328.125 €	119.810 €	447.935 €
Liguria	3,07%	115.125 €	36.959 €	152.084 €
Lombardia	14,39%	539.625 €	243.079 €	782.704 €
Marche	2,69%	100.875 €	31.371 €	132.246 €
Molise	0,81%	30.375 €	828 €	31.203 €
Piemonte	7,30%	273.750 €	226.313 €	500.063 €
Puglia	7,10%	266.250 €	52.289 €	318.539 €
Sardegna	3,01%	112.875 €	34.722 €	147.597 €
Sicilia	9,35%	350.625 €	63.783 €	414.408 €
Toscana	6,67%	250.125 €	83.993 €	334.118 €
Umbria	1,67%	62.625 €	10.975 €	73.600 €
Valle d'Aosta	0,29%	10.875 €	1.164 €	12.039 €
Veneto	7,40%	277.500 €	104.842 €	382.342 €
Totale	100%	3.750.000 €	1.250.000 €	5.000.000 €



(Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	373.500 €	80.414 €	453.914 €
Basilicata	1,25%	187.500 €	43.449 €	230.949 €
Calabria	4,18%	627.000 €	179.309 €	806.309 €
Campania	10,15%	1.522.500 €	474.985 €	1.997.485 €
Emilia Romagna	7,20%	1.080.000 €	307.447 €	1.387.447 €
Friuli Venezia Giulia	2,23%	334.500 €	64.094 €	398.594 €
Lazio	8,75%	1.312.500 €	613.505 €	1.926.005 €
Liguria	3,07%	460.500 €	95.768 €	556.268 €
Lombardia	14,39%	2.158.500 €	748.479 €	2.906.979 €
Marche	2,69%	403.500 €	199.145 €	602.645 €
Molise	0,81%	121.500 €	31.688 €	153.188 €
Piemonte	7,30%	1.095.000 €	374.807 €	1.469.807 €
Puglia	7,10%	1.065.000 €	357.751 €	1.422.751 €
Sardegna	3,01%	451.500 €	166.287 €	617.787 €
Sicilia	9,35%	1.402.500 €	507.852 €	1.910.352 €
Toscana	6,67%	1.000.500 €	230.883 €	1.231.383 €
Umbria	1,67%	250.500 €	78.138 €	328.638 €
Valle d'Aosta	0,29%	43.500 €	22.013 €	65.513 €
Veneto	7,40%	1.110.000 €	423.986 €	1.533.986 €
Totale	100%	15.000.000 €	5.000.000 €	20.000.000 €

25A01168



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 302 del 27 dicembre 2024), **coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.»**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Piano Olivetti per la cultura

1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:

a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, *anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;*

b-bis) *promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;*

c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

c-bis) *promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;*

d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;

e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;

e-bis) *promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;*

e-ter) *promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;*

e-quater) *promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.*

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b)*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

2-bis. *Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017, S.O. n. 43:

«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). — 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,



comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:

«Art. 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*). —

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturali assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. La Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:

«Art. 34 (*Programma nazionale cultura*). — 1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo prevede, tra gli altri: un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi mu-



sei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.»

— Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 4-10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 - S. O. 112:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — *Omissis*.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per

l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Omissis».

Art. 2.

Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato


1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africani;

b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;

c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e



istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

3. L’unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

4. L’Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. L’ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l’incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia per il Piano Mattei di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

Riferimenti normativi:

— Per i riferimenti all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all’articolo 1.

— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997 – S.O. n. 98:

«Art. 17 (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*). — *Omissis*.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Omissis».

— Si riporta il testo dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

«Art. 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell’allegato 1, le parole: “20 dicembre 2004” e “30 dicembre 2004”, indicate dopo le parole: “seconda rata” e “terza rata”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 maggio 2005” e “30 settembre 2005”;

b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: “30 giugno 2005”, inserite dopo le parole: “deve essere integrata entro il”, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2005”;

c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: “30 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2005”.

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.»

— Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 recante: «Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2:

«Art. 2 (*Cabina di regia per il Piano Mattei*). — 1. E’ istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore



dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.»

Art. 3.

Misure urgenti in materia di editoria e di librerie

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. *Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.*

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.


Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02 novembre 2017:

«Art. 1 (Finalità e definizioni). — *Omissis.*

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;



d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Omissis.

— La Legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996.

— Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995 – S.O. n. 153:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.»

— Si riporta il testo del comma 357-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:

«357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.»

— Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244:

«511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Art. 4.

Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio

1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.


Riferimenti normativi:

— La legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2006 – S.O. n. 16.

Art. 5.

Misure urgenti relative alle istituzioni culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea,



all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:

- a) 700.000 euro per la Giunta storica nazionale;
- b) 300.000 euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) 400.000 euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) 200.000 euro per l'Istituto italiano di numismatica;
- d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.

2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025 per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante: «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005.

Art. 6.

Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-quinquies, è inserito il seguente:

«357-sexies. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 357, della presente legge, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025.».

Riferimenti normativi:

— Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.

Art. 7.

Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente:


«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31-03-2023 - S.O. n. 12, come modificato dalla presente legge:

«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). — Omissis.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Dife-



sa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le *Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione*. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.».

— Si riporta il testo degli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940, S.O. n. 149:

«Art. 142 (*Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza*). — La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovatisi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 143 (*Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione*). — Il prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme del regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 419, e regio decreto legge 10 settembre 1936, n. 1946.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1990 – S.O. n. 149:

«Art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*). — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.



4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante: «Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2017, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Classificazione delle opere cinematografiche*). — 1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

2. La classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

- a) opere per tutti;
- b) opere non adatte ai minori di anni 6;
- b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;
- c) opere vietate ai minori di anni 14;
- d) opere vietate ai minori di anni 18.

3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.».

Art. 8.

Misure urgenti in materia di formazione

1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:

«Art. 1 (*Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*). — *Omissis*.

6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

Omissis».

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale

1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1 *del presente articolo*, specificando per ciascuna:

- a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
- b) la necessità della spesa;
- c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 – S.O. n. 245:

«Art. 21 (*Bilancio di previsione*). — *Omissis*.

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei



Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

Omissis».

Art. 10.

Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi».

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3-bis. *Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:*

a) *quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;*

b) *quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;*

c) *quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

4-bis. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 898, le parole: «31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale»;*

b) *al comma 900, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «all'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ripartizione».*


4-ter. *Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 338, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023 – S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge:

«338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrale e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunica-



zioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per le finalità di cui al primo periodo, oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "e al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei della cultura dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e luoghi della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi della cultura nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.»

— Si riporta il testo del comma 632, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29-12-2022 – S.O. n. 43:

«632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.»

— Si riporta il testo dei commi 898 e 900, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024 – S.O. n. 43, come modificato dalla presente legge:

«898. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.»

«900. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»

— Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014 – S.O. n. 99:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»


Art. 11.

Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura

01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma.»

1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può».

2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto



previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 362 e 363, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019 – S.O. n. 45, come modificato dalla presente legge:

«362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. *Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma.*

363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa au-

torizzata ai sensi del comma 362, *mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.*

— Per i riferimenti all'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dalla presente legge, si veda- no i riferimenti normativi all'articolo 10.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A01255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ofloxacina, «Floxigen».

Estratto determina AAM/PPA n. 111/2025 del 14 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: FLOXIGEN.

Confezioni:

043627013 «3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 10 ml;

043627025 «3 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - 56121 Pisa - Italia - codice fiscale 13089440153.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2020/42,

con scadenza il 18 giugno 2021 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione come di seguito riportata:

da:

043627025 «3 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE,

a:

043627025 «3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE.


Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente



estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio selenito pentaidrato, «Selesyn».

Estratto determina AAM/PPA n. 113/2025 del 14 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito dalle seguenti variazioni:

tipo II, B.II.e.1.a.3 Sistema di chiusura del contenitore. Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: aggiunta del tappo alternativo in gomma bromobutilica;

tipo IA, B.II.e.6.b Sistema di chiusura del contenitore. Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]. Modifica che non incide sulle informazioni relative al prodotto: aggiunta di capsula in alluminio con disco in PP di diverse dimensioni (20 mm) e colore (grigio) rispetto a quello già autorizzato, adatto al nuovo tappo in gomma bromobutilica;

tipo II, B.II.d.1.e Controllo del prodotto finito. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati: ampliamento del limite superiore della specifica di *shelf-life* per il pH da 6.0-7.7 a 6.0-8.0;

tipo IB, B.II.e.4.c Sistema di chiusura del contenitore. Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario). Medicinali sterili: aggiunta di una diversa dimensione del «bead» dei flaconcini (20 mm) (diametro esterno della bocca del flaconcino) rispetto a quella già autorizzata, adatta al nuovo tappo in gomma bromobutilica;

tipo IB, B.II.b.5.z Fabbricazione. Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Altre modifiche: ampliamento dei limiti inferiori delle specifiche per il pH nei controlli *in-process* (IPC).

Sono di conseguenza autorizzate le modifiche al paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo 6 del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale SELESYN (A.I.C. n. 037309) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 037309135 «Selesyn» 500 mcg soluzione iniettabile 2 flaconcini da 500 mcg/10 ml;

A.I.C. n. 037309147 «Selesyn» 500 mcg soluzione iniettabile 10 flaconcini da 500 mcg/10 ml.

Codice pratica: VC2/2023/144.

Numero procedura: NL/H/0425/004/II/034/G.

Titolare A.I.C.: Biosyn Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schorndorfer Strasse 32, 70734 Fellbach, Germania.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01179

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duofilm»

Estratto determina IP n. 131 del 10 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUOFILM 16,7%/15,0% *lösung salicylsäure/milchsäure* - 1 *flasche* 15 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2939.00.00, intestato alla società Stada Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel Germania e prodotto da Delpharm Bladel B.V. Industrieweg 1 5531 Ad Bladel Niederlande, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: DUOFILM 16,7%+15% collodio flacone da 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 047921022 (in base 10) 1FQFVY (in base 32).

Forma farmaceutica: collodio.

Composizione: 100 g di collodio contengono:

principio attivo: acido salicilico 16,7 g e acido lattico 15 g;

eccipienti: colofonia, olio di ricino raffinato, collodio (composto da pirossilina, etanolo, etere, acqua).

Modificare l'avvertenza relativa all'alcool etilico al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Duofilm» contiene alcool etilico.

Questo medicinale contiene 153.18 mg di alcool (etanolo) in 1 g di soluzione. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corchiano (MI);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma s.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DUOFILM 16,7%+15% collodio flacone da 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 047921022.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DUOFILM 16,7%+15% collodio flacone da 15 ml.

Codice A.I.C. n.: 047921022.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01180

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»*Estratto determina IP n. 132 del 10 febbraio 2025*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE - 75 mg comprimidos revestidos por película 84 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 2798585, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, LDA. RUA Alexandre Herculano, 50 - Piso 9 1250-011 - Lisboa Portogallo e prodotto da N.V. Organon

Kloosterstraat, 6 - NL-5349 AB - OSS - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Medicinale: CERAZETTE

Confezione e A.I.C.:

«75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039166044 (in base 10) 15C82W (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 mg di Desogestrel

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac- α -tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di «Cerazette» e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Un blister di «Cerazette» contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta Organon* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina e un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C.:

CERAZETTE «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039166044;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.:

CERAZETTE - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039166044.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01181

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticagrelor Aristo».

Con la determina n. aRM - 32/2025 - 3773 del 14 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TICAGRELOR ARISTO

Confezione e A.I.C.:

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851088;

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851076;

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851064;

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851052;

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851049;


«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851037;

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851025;

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049851013.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01182



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Aristo Pharma».

Con la determina n. aRM - 33/2025 - 3773 del 14 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LANSOPRAZOLO ARISTO PHARMA

Confezione e A.I.C.:

«30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037065;

«30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037053;

«30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037040;

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037038;

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037026;

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046037014.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01183

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phardol»

Con la determina n. aRM - 34/2025 - 2673 del 18 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PHARDOL;

confezione: 047069048 - descrizione: «200 mg compressa rivestita» 36 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 047069036 - descrizione: «200 mg compressa rivestita» 24 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 047069024 - descrizione: «200 mg compressa rivestita» 12 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 047069012 - descrizione: «200 mg compressa rivestita» 6 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01184

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Sildenafil EG Stada», cod. MCA/2022/132.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 65/2025 del 17 febbraio 2025

Procedura europea n. IE/H/1231/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «SILDENAFIL EG STADA», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Società EG S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano

confezioni

pctfe/al «25 mg compresse masticabili» 2 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692010 (in base 10) 1K9JHB (in base 32)

pctfe/al «25 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692022 (in base 10) 1K9JHQ (in base 32)

pctfe/al «25 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692034 (in base 10) 1K9JJ2 (in base 32)

pctfe/al «50 mg compresse masticabili» 2 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692046 (in base 10) 1K9JJG (in base 32)

pctfe/al «50 mg compresse masticabili» 4 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692059 (in base 10) 1K9JJV (in base 32)

pctfe/al «50 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister pvc/

A.I.C. n. 051692061 (in base 10) 1K9JJX (in base 32)

Principio attivo: sildenafil

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Genepharm S.A.,

18th km Marathonos Avenue, 15351 Pallini, Grecia;

Stada Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2 -18, 61118, Bad Vilbel, Germania;

Clonmel Healthcare Limited,

Waterford Road 3, Clonmel, comma Tipperary, Irlanda;

Centrafarm Services B.V.,

Van de Reijtstraat 31 E, 4814 NE, Breda, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati


Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove



che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01195

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Pharmeg».

Con la determina n. aRM - 35/2025 - 2673 del 18 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG;

confezione: 038364016 - descrizione: «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

confezione: 038364028 - descrizione: «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01196

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Bunshi», cod. MCA/2022/2984.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 64/2025 del 17 febbraio 2025

Procedure europee:

PT/H/2744/001/DC;

PT/H/2744/001/IB/001/G;

PT/H/2744/001/P/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUNSHI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano - Italia.

Confezioni:

A.I.C. 050752017 «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050752017 (in base 10) 1JDU-JK (in base 32);

A.I.C. 050752029 «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050752029 (in base 10) 1JDU-JX (in base 32);

A.I.C. 050752031 «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050752031 (in base 10) 1JDU-JZ (in base 32).

Principio attivo: ibuprofene.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Toll Manufacturing Services S.L.,

C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna;

Farmalider SA,

C/Aragoneses, 2 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. 050752017 «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL-PVC/PVDC;

A.I.C. 050752029 «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C-*bis*.

Confezione:

A.I.C. 050752031 «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PVDC.

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 050752017 «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL-PVC/PVDC;

A.I.C. 050752029 «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC.

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Confezione:

A.I.C. 050752031 «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PVDC.



Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01197

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 24 febbraio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per il riconoscimento della specificità militare».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato «Dubito Ergo Cogito» presso studio legale Dalila Alati - via Domenico Cimarosa, n. 10 - 95124 Catania (CT) - PEC: dalila.alati@pec.ordineavvocaticatania.it.

25A01257

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.


Il decreto n. 306 del 9 dicembre 2024 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA, sottoscritto da ultimo in data 4 dicembre 2024, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link: <https://mit.gov.it/index.php/documentazione/stazzatura-delle-navi>

25A01173

Approvazione dell'accordo di delega all'organismo riconosciuto DNV AS dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali.

Il decreto n. 02 del 15 gennaio 2025 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il direttore generale della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione dell'accordo datato 18 dicembre 2024 di delega all'organismo riconosciuto DNV AS dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali, è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link: <https://www.mit.gov.it/documentazione/organismi-autorizzati-per-la-certificazione-delle-navi>

25A01174



Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto DNV AS, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.

Il decreto n. 1 del 10 gennaio 2025 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto DNV AS, sottoscritto da ultimo in data 18 dicembre 2024, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link: <https://mit.gov.it/index.php/documentazione/stazzatura-delle-navi>

25A01175

Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group Ltd, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.

Il decreto n. 305 del 9 dicembre 2024 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione dell'ac-

cordo con l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group Ltd, sottoscritto da ultimo in data 29 novembre 2024, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link: <https://mit.gov.it/index.php/documentazione/stazzatura-delle-navi>

25A01176


Approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a., concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.

Il decreto n. 307 del 9 dicembre 2024 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di approvazione dell'accordo con l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a., sottoscritto da ultimo in data 29 novembre 2024, concernente la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi è stato pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è consultabile al seguente link: <https://mit.gov.it/index.php/documentazione/stazzatura-delle-navi>

25A01177

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 2 2 5 *

€ 1,00

